Sindacale

- S141-26 - INL: chiarimenti in merito alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero - Con la nota n. 2377 l'INL ha fornito dei chiarimenti operativi per il personale ispettivo, con il fine di ottenere un comportamento uniforme, in merito alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008
- S142-26 - Previdenza complementare – Previndai – Accordo integrativo Confindustria-Federmanager - Sottoscritto da Confindustria e Federmanager un accordo integrativo in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali
- S143-26 - Sanedil: rinnovo iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari 2026 - Il Sanedil comunica di aver ottenuto la conferma dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari
- S144-26 - Patente a crediti: riconoscimento di crediti ulteriori - Dal 2 novembre, le imprese potranno dichiarare il possesso del requisito relativo al riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai inquadrati al primo livello e in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. Tale requisito consentirà di ottenere due crediti aggiuntivi
- S145-26 - INPS: chiarimenti sui limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia - L'INPS fornisce chiarimenti sui limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia
- S146-26 - Festività San Francesco - In considerazione della nuova festività di San Francesco d'Assisi, si riepiloga il trattamento spettante, rispettivamente per operai e impiegati, ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL
- S147-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2026 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S148-26 - DM n. 134/2026: modalità operative SIISL – DL 159/2025 - Pubblicato il DM n. 134/2026 che definisce le modalità operative del SIISL
- S149-26 - Chiarimenti legge PMI su verifica periodica delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - Il Ministero del Lavoro conferma, in linea con l'interpretazione Ance, che l'entrata in vigore della Legge PMI non ha modificato la periodicità delle verifiche periodiche delle PLE impiegate nei cantieri, che resta annuale

Sicurezza e normativa tecnica

- N36-26 - Pubblicata la sesta revisione della direttiva cancerogeni - Pubblicata la sesta revisione della direttiva cancerogeni che introduce nuovi obblighi e nuovi valori limite per determinate sostanze. Il recepimento, da parte degli Stati membri, avverrà entro il 20 novembre 2028
- N37-26 - UNI/PdR 176:2025: i criteri per valutare la sostenibilità ambientale del calcestruzzo preconfezionato - La UNI/PdR 176:2025 introduce criteri per classificare la sostenibilità ambientale del calcestruzzo preconfezionato, mettendo in relazione impronta carbonica e prestazioni meccaniche. La prassi propone due metodi di valutazione e un riferimento utile per orientare la scelta dei materiali e integrare i requisiti ambientali nelle forniture

S141-26 - INL: chiarimenti in merito alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero

Con la nota n. 2377 l'INL ha fornito dei chiarimenti operativi per il personale ispettivo, con il fine di ottenere un comportamento uniforme, in merito alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008

Si trasmette, per opportuna informativa, **la nota n. 2377 con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti con il fine di impartire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento, in merito alla revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero.**

La sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero trova la propria disciplina all'art. 14 del D. lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, per ottenere la revoca del provvedimento, **il datore di lavoro debba regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti. Di conseguenza, anche gli adempimenti inerenti alla formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.**

In particolare, **tali precisazioni riguardano la circolare n. 3/2021, la quale faceva riferimento ad una disposizione transitoria del precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2021** . Nello specifico, la statuizione consentiva il completamento del percorso formativo per il lavoratore entro sessanta giorni dall'assunzione. **La stessa venne erroneamente intesa come facoltà per il datore di lavoro di poter differire l'avvio della formazione .**

Inoltre, la citata circolare considerava sufficiente, ai soli fini della revoca della sospensione, che la formazione del personale irregolare da regolarizzare fosse programmata per concludersi entro il termine di sessanta giorni .

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.

Alla luce di ciò, il contenuto della circolare n. 3/2021, relativo alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione, si intende attualizzato nei seguenti termini:

- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l'attività formativa sia programmata, con il fine di concludersi nel più breve tempo possibile;
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. n. 758/1994, deve fissare, "per la regolarizzazione", un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Di conseguenza, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.

Direzione centrale coordinamento giuridico

Agli Ispettorati di Area Metropolitana
agli Ispettorati Territoriali del Lavoro

e, p.c.,
alle Direzioni Centrali dell'INL
alle Direzioni Interregionali del Lavoro
al Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro
alla Conferenza delle Regioni
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia autonoma di Bolzano
all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

OGGETTO: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **Indicazioni operative**.

L'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione "*della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*".

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una **disposizione transitoria** che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall'assunzione. Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l'avvio della formazione.

Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.

Tanto premesso, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 11396 del 27/10/2026, al fine di fornire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento, si rappresenta quanto segue.

In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per **lavoro nero**, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).

La circolare n. 3/2021, nel paragrafo "Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione", stabiliva che "*con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il* ***profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza***", fornendo indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della revoca del provvedimento di sospensione in presenza di lavoratori "a nero".

In particolare, la circolare, con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata, riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l'attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata "*programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni*".

Alla luce di quanto esposto, il contenuto della circolare n. 3/2021 si deve intendere attualizzato nei seguenti termini, con riferimento alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione:

- → ai fini della revoca del provvedimento di **sospensione**, è sufficiente che l'attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
- → il verbale di **prescrizione**, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, "per la regolarizzazione", un termine non superiore al **tempo tecnicamente necessario** per la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo **non farà più riferimento al termine di 60 giorni**.

Settore turistico

L'articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025, ha introdotto misure relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i cui all'art. 5 legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, la disposizione suddetta prevede che, *in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, **la formazione e l'eventuale addestramento specifico** di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro***.

La norma sopra citata costituisce una **deroga**, applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008 all'art. 37, comma 4, lett. a), secondo cui, si ribadisce, *la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*.

La norma generale qualifica la formazione e l'addestramento specifico come **attività propedeutiche all'impiego del lavoratore**. La **deroga** in esame riguarda, invece, esclusivamente **la conclusione** di tali attività, prevedendo, per i soli settori produttivi indicati, il termine entro il quale esse devono essere completate. Ne consegue che l'art. **1-bis del D.L.** n. **159/2025 non esonera i datori di lavoro**, né **gli utilizzatori**, delle **imprese turistico-ricettive e** degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** dall'obbligo di **avviare tempestivamente** il **percorso formativo**, ossia *in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione*, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, ma consente che la formazione e l'addestramento specifico, ove previsto, **siano completati** entro 30 giorni. Il lavoratore, dunque, può essere adibito all'attività lavorativa anche prima della conclusione dell'intero percorso formativo previsto per tale figura dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025, n. 59/CSR (Formazione generale e Formazione specifica).

Nel corso degli accertamenti ispettivi svolti entro trenta giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione del lavoratore, qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore non fornisca evidenza dell'avvenuta conclusione del percorso formativo dei lavoratori interessati, mediante attestati di formazione e, ove previsto, tracciamento degli interventi di addestramento ai sensi dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, il personale ispettivo avrà cura di richiedere l'esibizione di documentazione idonea a dimostrare che, *in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o*

dell'inizio dell'utilizzazione, siano state poste in essere quantomeno **azioni propedeutiche** all'adempimento degli obblighi datoriali in materia di formazione e addestramento.

A tal fine, si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione idonea ad attestare l'avvio di azioni propedeutiche al percorso formativo in materia di salute e sicurezza:

- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante l'avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 12, e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2, ultimo periodo, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro – qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 – e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
- documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull'organizzazione dei corsi.

Pertanto, solamente qualora il datore di lavoro (o l'utilizzatore) non sia in grado di esibire attestati di formazione né alcuno dei suddetti documenti o diversa documentazione che possa ritenersi idonea a dimostrare l'avvenuto avvio di un percorso formativo, sarà da ritenersi violato l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e il personale ispettivo provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato.

La prescrizione avrà ad oggetto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1-bis del D.L. 159/2025, la conclusione del percorso formativo nel **tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall'assunzione**.

In caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione dovrà avvenire **entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro.**

In caso di sospensione ex art. 14 del d.lgs. 81/2008, alla luce della intervenuta modifica normativa, ai fini dell'ottenimento della revoca l'attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall'assunzione.

In definitiva, per attestare l'ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri l'avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l'esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l'esibizione di documentazione attestante l'avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.

Si evidenzia infine che la disposizione normativa in parola non fa in alcun modo venir meno l'obbligo in capo al datore di lavoro di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 81/2008.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

S142-26 - Previdenza complementare – Previndai – Accordo integrativo Confindustria-Federmanager

Sottoscritto da Confindustria e Federmanager un accordo integrativo in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali

Facendo seguito alla notizia S139-26 di ANCE FVG Informa n°40/2026, si informa, per opportuna conoscenza, che, in considerazione dell'Avviso Comune del 26 maggio 2026, il 19 ottobre Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo per l'integrazione del CCNL 13 novembre 2024 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con specifico riferimento al tema del contributo datoriale alla previdenza complementare (Fondo Previndai).

Si fa rinvio al testo dell'accordo e alla nota informativa di Confindustria, trasmessi in allegato.

Si ricorda che, sullo stesso tema, il 19 ottobre scorso Ance, Associazioni Artigiane e Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL hanno sottoscritto un accordo con cui si ribadisce che sia il cd. contributo contrattuale che il contributo dell'1% sono dovuti dal datore di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti del Fondo Prevedi.

Portabilità del contributo datoriale – integrazione clausole negoziali - Accordo integrativo Confindustria e Federmanager sulla previdenza complementare CCNL Dirigenti Aziende industriali

Gio 22/10/2026 Lavoro e Welfare



Simona Palone

Facciamo seguito alla news del 26 maggio con la quale abbiamo dato comunicazione dell'Avviso Comune delle Parti sociali sottoscritto il 26 maggio 2026, in tema di previdenza complementare e portabilità del contributo datoriale.

Sulla scia del predetto Avviso Comune, il 19 u.s., Confindustria e Federmanager hanno siglato un accordo per l'integrazione del CCNL 13 novembre 2024 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (v. allegato), che definisce il perimetro degli obblighi contributivi datoriali a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Attraverso l'introduzione della nuova lettera g-bis) all'art. 18 ("Previdenza complementare") del CCNL, Confindustria e Federmanager riaffermano con forza il valore della bilateralità e blindano la natura sinallagmatica del contributo del datore di lavoro, legandolo alla permanenza nel fondo di riferimento della categoria.

Anche nella contrattazione dei dirigenti di aziende industriali, quindi, viene confermato il principio secondo cui il contributo a carico del datore di lavoro nasce all'interno del sistema negoziale e, pertanto, è destinato esclusivamente ai dirigenti in servizio iscritti al Fondo PREVINDAI e a condizione che permanga l'adesione allo stesso Fondo.

Di conseguenza, qualora un dirigente scelga di trasferire la propria posizione individuale o di aderire fin dall'inizio a forme previdenziali diverse dal fondo negoziale, viene meno il diritto al contributo datoriale.

Questo accordo conferma e rinforza la lettura di Confindustria sulla modifica normativa all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005, condivisa da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali nell'Avviso Comune del 26/05/26 sopra richiamato: sulla base di quanto previsto dalle norme (art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 252/2005 in rapporto all'art. 14, comma 6, che sanciscono la derivazione contrattuale del contributo datoriale), la portabilità del contributo datoriale in fase di trasferimento da fondi negoziali a forme pensionistiche private (fondi aperti e PIP) è consentita solo se espressamente prevista dal CCNL di riferimento. In assenza di tale previsione, il datore di lavoro non è tenuto a trasferire il proprio contributo verso fondi forme pensionistiche diverse da quella negoziale di riferimento.

La stessa disciplina è stata già recepita in numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro siglati dalle federazioni di categoria del sistema associativo Confindustria, secondo le linee di indirizzo indicate nell'Avviso Comune 2026, al fine di rafforzare il principio dell'inscindibile nesso tra contributo datoriale e adesione alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale.

Con la prossima entrata in vigore della modifica all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 (31/10/2026), le aziende potrebbero ricevere richieste di trasferimento, complete del contributo datoriale. Opzione, come detto, a nostro avviso, non praticabile in assenza di esplicita disposizione nei CCNL.

Vi invitiamo, quindi, a dare la più ampia informativa alle Aziende associate circa l'impatto dell'entrata in vigore della normativa richiamata, al fine di assicurare una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni negoziali in vigore.

Accordo Confindustria-Federmanager
per integrazione dell'Art. 18 ("Previdenza complementare") della Parte Quarta "Tutele assistenziali e previdenziali - Welfare aziendale" del CCNL 13 NOVEMBRE 2024 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI

Addì, 19 ottobre 2026

Tra

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

Premesso che

- Le disposizioni contrattuali vigenti per i dirigenti di aziende industriali individuano nel Fondo PREVINDAI la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria;
- Il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare nasce all'interno del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Confindustria - Federmanager) come elemento qualificante della contrattazione e della buona bilateralità nel sistema di relazioni industriali proprio della categoria dei dirigenti industriali;
- Le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005, esprimono la volontà di adottare misure volte a salvaguardare l'autonomia contrattuale e l'esatta perimetrazione degli obblighi contributivi datoriali alla previdenza complementare di natura negoziale;
- In particolare, le Parti ritengono che la *ratio* del combinato disposto dell'art 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata dalla Legge di Bilancio 2026, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale. Pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.
- È intenzione delle Parti, quindi, confermare il legame sinallagmatico tra obbligo contributivo datoriale e permanenza di iscrizione al fondo PREVINDAI.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

1) In attuazione del CCNL Dirigenti Aziende Industriali e in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia negoziale, le Parti confermano che il contributo a carico del datore di lavoro è destinato solo ed esclusivamente in favore dei soli dirigenti in servizio, iscritti al Fondo Pensione PREVINDAI e finché permane l'adesione al Fondo;

2) Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico dell'Azienda qualora il dirigente decida di esercitare il diritto al trasferimento della propria posizione individuale, o di aderire ab origine, a forme pensionistiche complementari diverse dal PREVINDAI.

3) Di conseguenza, l'eventuale scelta del dirigente di confluire in strumenti previdenziali diversi dal PREVINDAI comporta l'immediata e automatica cessazione del diritto al contributo datoriale. Tale importo non potrà formare oggetto di sostituzione per equivalente.

4) Per l'effetto, l'art. 18, comma 3 ("Previdenza complementare") del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, a far data dalla stipula del presente Accordo, viene integrato con l'inserimento, dopo la lett. g), della lett. g-bis) come segue:

"g-bis. **l'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al Previndai e finché permane l'iscrizione al Fondo. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il dirigente in servizio decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella prevista dal presente contratto.**

5) Le Parti si impegnano a promuovere nel modo più tempestivo possibile la più ampia diffusione e conoscenza del presente Accordo fra le Aziende e i dirigenti del settore.

Si allega la nuova formulazione dell'art. 18, come integrata a ragione del presente Accordo.

CONFINDUSTRIA **FEDERMANAGER**





S143-26 - Sanedil: rinnovo iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari 2026

Il Sanedil comunica di aver ottenuto la conferma dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari

Con la lettera sotto riportata, il Sanedil comunica che, in data 30 ottobre 2026, ha ottenuto la conferma dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, presso il Ministero della Salute, per l’anno 2026 , ai sensi dei Decreti Ministeriali del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.
Il Sanedil ricorda che l’iscrizione attesta il rispetto della soglia minima del 20% delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie vincolate.
Inoltre, tale iscrizione costituisce un presupposto essenziale per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR sui contributi di assistenza sanitaria versati.

san edil
FONDO SANITARIO LAVORATORI EDILI

Sanedil Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa • Via G.A. Guattani, 24 - 00161 Roma • Tel. 06.852619 - Fax 06.85261610
Codice Fiscale: 96409710587 • info@fondosanedil.it fondosanedil@pec.it www.fondosanedil.it

Spett.li Associazioni Costituenti

ANCE
ANAEPA Confartigianato Edilizia
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI Edilizia
CONFAPI Aniem
Legacoop Produzione e Servizi
Confcooperative Lavoro e Servizi
AGCI Produzione e Lavoro
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL

Loro Sedi

Roma, 2 novembre 2026
Prot. 0141026

Oggetto: Rinnovo iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari 2026

Si comunica che, in data 30 ottobre 2026, il Fondo Sanedil ha ottenuto la conferma dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute per l'anno 2026**,** ai sensi dei Decreti Ministeriali del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

L'iscrizione, si ricorda, attesta il rispetto della soglia minima del 20% delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie vincolate, confermando l'impegno del Fondo nella tutela della salute dei propri iscritti e costituisce un presupposto essenziale per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR sui contributi di assistenza sanitaria versati.

Sperando di fare cosa gradita, unitamente alla presente, si allega la relativa attestazione rilasciata dal Ministero della Salute.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Luca Petricca



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'EDILIZIA SANITARIA

Ufficio 2
Pianificazione nazionale e settoriale

Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2026

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI*

Si attesta che il Fondo Sanitario C.F. 96409710587 - SANEDIL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, compilatore Sig./Sig.ra PARDINI LORENZO, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Numero di protocollo: 0018935-30/10/2026-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Data: 30/10/2026

*L'attestazione viene rilasciata per i soli fini ed usi consentiti dalla legge.

S144-26 - Patente a crediti: riconoscimento di crediti ulteriori

Dal 2 novembre, le imprese potranno dichiarare il possesso del requisito relativo al riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai inquadrati al primo livello e in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. Tale requisito consentirà di ottenere due crediti aggiuntivi

Facendo seguito alle numerose comunicazioni in materia di patente a crediti, con particolare riferimento al riconoscimento dei crediti ulteriori , si segnala che l'INL ha comunicato che, a decorrere dal 2 novembre 2026 , le imprese e i lavoratori autonomi titolari di patente a crediti potranno dichiarare, anche per il tramite di un proprio delegato, il possesso dei requisiti di cui ai nn. 8, 17, 23 e 25 dell'Allegato al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti crediti ulteriori.

Si tratta, in particolare, dei crediti relativi al riconoscimento dell'incentivo, da parte della Cassa edile/Edilcassa, per avere denunciati, nel sistema Casse edili/Edilcassa, operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico (numero di crediti pari a 2).

Sono, altresì, riconosciuti quelli relativi alla qualifica del Mastro Formatore Artigiano e alla certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

L'INL ha inoltre anticipato, in via informale, che, a partire dal mese di gennaio, il sistema dovrebbe consentire il riconoscimento di tutti i crediti ulteriori di cui al DM n. 132.

S145-26 - INPS: chiarimenti sui limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia

L'INPS fornisce chiarimenti sui limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia

Si segnala, per opportuna conoscenza, che l'Inps, con il messaggio n. 3145/2026 , ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dei limiti dimensionali del personale dipendente previsti dall'articolo 4 della Legge quadro per l'artigianato (legge n. 443/1985) per le imprese artigiane operanti nel settore dell'edilizia.

In particolare, la lettera e), primo comma, del citato articolo 4 prevede che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana è di 10 dipendenti, elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'Inps, citando la propria circolare n. 264/1997, ricorda che, ai fini del calcolo del predetto limite, nel settore edile sono ricondotte anche imprese che non esercitano l'attività di costruzioni in senso stretto (come, ad esempio, le attività di completamento e di rifinitura delle costruzioni edili). Dunque, a tali imprese artigiane deve essere applicato il limite dimensionale del citato articolo 4, primo comma, lettera e), della Legge quadro per l'artigianato (contraddistinto dal codice di autorizzazione CA "5G"), e non il diverso limite dimensionale di cui alla lettera a) del medesimo art. 4, previsto per le imprese artigiane che non lavorano in serie (contraddistinto dal CA "5C").

Pertanto, anche alle imprese artigiane classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA "5G", avente il significato di "Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti".

Tuttavia, con il messaggio in esame l'Inps ha precisato, altresì, che le imprese artigiane classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, benché attualmente contraddistinte dal CA "5G", rientrano nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 4.

Pertanto, l'Istituto ha comunicato che i datori di lavoro artigiani che esercitano **attività impiantistica** non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere una apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata.

A seguito di tale dichiarazione, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA "4X", avente il significato di "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili". Ciò consentirà l'attribuzione del CA "5C", con la conseguente applicazione dei limiti dimensionali di cui alla lettera a) del più volte citato art. 4.

La possibilità di rendere tale dichiarazione è prevista anche per le nuove iscrizioni di imprese artigiane che svolgono le attività economiche riconducibili ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08.

Con successivo messaggio n. 3422/2026 , l'Inps ha, poi, fornito chiarimenti in merito all'individuazione dell'impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito di esercizio dell'attività, l'Inps ha precisato che l'impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell'ambito delle costruzioni

edili, può rientrare nei limiti dimensionali di cui alla suddetta lettera a) dell'art. 4 della legge n. 443/1985.
Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che non rientra nella fattispecie di "immobile già esistente" la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.
Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'elemento della prevalenza, l'Inps ha evidenziato che rientra nella nozione di "impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici" l'impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.
Infine, l'Istituto ha segnalato che l'apposito strumento informatico (cd. Smart Task, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente), messo a disposizione per il rilascio della dichiarazione di responsabilità, può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale, per aggiornare tale dichiarazione a seguito di intervenuti mutamenti dell'attività esercitata, con il conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.
Tornando al primo messaggio in esame, si segnala, sempre per opportuna conoscenza, un ulteriore chiarimento fornito dall'Inps in relazione alle imprese che esercitano attività plurime: nell'ipotesi di apertura di più matricole effettuata dall'azienda nel rispetto delle indicazioni date nel tempo dall'Istituto, ricorrendone i requisiti, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci.
Ne consegue che l'eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell'attività economica effettivamente esercitata. Le Strutture territoriali dell'Istituto sono, quindi, invitate a riclassificare nel settore di appartenenza le matricole erroneamente classificate nel settore Artigianato con decorrenza dalla data del provvedimento.
In ultimo, l'Inps ha precisato che, in presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.
Per quanto non riportato, si rinvia ai messaggi allegati.
Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero essere resi dall'Inps su uno o più dei vari aspetti trattati dall'Istituto nei suddetti messaggi.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 05-10-2026

Messaggio n. 3145

Allegati n.1

OGGETTO: **Settore Artigianato. Chiarimenti in ordine ai limiti dimensionali per le imprese artigiane dell'edilizia. Attribuzione del codice di autorizzazione "5G". Iscrizione di più matricole in capo al medesimo datore di lavoro artigiano**

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, individua i limiti dimensionali del personale dipendente che l'impresa artigiana può occupare, superati i quali l'impresa perde la natura di impresa artigiana e deve essere classificata nel settore Industria.

Nello specifico, la lettera e) del primo comma del citato articolo 4 prevede che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana è di 10 dipendenti; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.

L'Istituto, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di costruzioni edili, riconduce nel settore edile – comprendente altresì attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia – anche imprese che non esercitano l'attività di costruzioni in senso stretto; pertanto, nell'ambito dell'attività di costruzione edile sono ricomprese anche le attività di completamento, di rifinitura, ecc., delle costruzioni edili stesse (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 264 del 24 dicembre 1997).

Tanto rappresentato, alle imprese in argomento deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge n. 443/1985 (contraddistinto dal

CA "5G") e non il limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA "5C").

Ne deriva che anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA "5G", avente il significato di "Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti".

Tuttavia, le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA "5G" che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Infatti, con la risposta all'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativamente a tali imprese e all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, ha stabilito che "***le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile*** *hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le* ***imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile*** *è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa*".

Ne consegue che, non essendo obbligate all'iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.

I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata, utilizzando, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana" e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA "4X"che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili"; l'attribuzione del CA "4X" consentirà l'attribuzione del CA "5C" che comporta l'applicazione del limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Per le nuove iscrizioni, il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche che riconducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità di cui sopra; la sottoscrizione della dichiarazione comporta l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" alla posizione contributiva.

Per le iscrizioni con inquadramento automatizzato rifiutato dal datore di lavoro e per le iscrizioni effettuate dalla Struttura territoriale dell'INPS, l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" può avvenire contestualmente all'emissione del provvedimento di iscrizione solo in presenza della dichiarazione di responsabilità di cui all'Allegato n. 1 al presente messaggio. In assenza della dichiarazione di responsabilità, l'operatore di Sede deve completare l'iscrizione assegnando il CA "5G" e, per l'aggiornamento delle caratteristiche contributive (attribuzione dei CA "4X" e "5C" in luogo del CA "5G"), è onere del datore di lavoro compilare e trasmettere lo "Smart task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana", indicando come data di decorrenza della variazione la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione (data inizio attività o successiva).

In ordine alle imprese che esercitano attività plurime, si ricorda che in ipotesi di apertura di più matricole effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'Istituto (cfr. le circolari n. 172 del 31

dicembre 2010, n. 80 del 25 giugno 2014 e n. 65 del 2 aprile 2015), ricorrendone i requisiti, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci.

Ne consegue che l'eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell'attività economica effettivamente esercitata; le Strutture territoriali dell'INPS devono provvedere a riclassificare nel settore di appartenenza le matricole erroneamente classificate nel settore Artigianato con decorrenza dalla data del provvedimento.

Si precisa che, in presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23-10-2026

Messaggio n. 3422

OGGETTO: **Limiti dimensionali delle imprese artigiane dell'impiantistica. Rilascio "Smart Task" per la compilazione della dichiarazione di responsabilità**

Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026 è stato comunicato il rilascio, a partire dal 23 ottobre 2026, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", dello "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana".

Con il presente messaggio si rammenta che, da tale data, tutte le imprese artigiane che svolgono l'attività economica riconducibile ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono compilare la dichiarazione di responsabilità per comunicare che l'attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell'ambito delle costruzioni edili, in modo da individuare il limite dimensionale applicabile ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola.

Lo "Smart Task" può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità a seguito di intervenuti mutamenti dell'attività esercitata, con conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.

Per le dichiarazioni di responsabilità rese senza l'utilizzo dello "Smart Task" e per la data di decorrenza delle variazioni si rinvia alle indicazioni fornite nel citato messaggio n. 3145/2026.

Al riguardo, si forniscono altresì chiarimenti in merito all'individuazione dell'impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici.

Per quanto riguarda l'ambito di esercizio dell'attività, l'impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell'ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali di cui al citato articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Si precisa, tuttavia, che non rientra nella fattispecie di "immobile già esistente" la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'elemento della prevalenza, si rappresenta che rientra nella nozione di "impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici" l'impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S146-26 - Festività San Francesco

In considerazione della nuova festività di San Francesco d'Assisi, si riepiloga il trattamento spettante, rispettivamente per operai e impiegati, ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL

Facendo seguito alla notizia S134-25 di ANCE FVG Informa n°39/2025, avente a oggetto la legge istitutiva della nuova festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno a decorrere dal 2026, si riepiloga di seguito il trattamento spettante, rispettivamente per operai e impiegati, ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL.

La nuova festa nazionale è stata inserita dal legislatore nell'elenco delle festività riportato all'art. 2 della legge n. 260/1949, per le quali il trattamento normativo ed economico è stabilito dal combinato disposto dell'art. 5 della medesima legge e dell'art. 3 della legge n. 90/1954.

Si segnala, comunque, che il Testo Coordinato del CCNL 21 febbraio 2025 (vedasi notizia S58-26 di ANCE FVG Informa n°13/2026) ricomprende il *"4 ottobre – San Francesco"* , con la specifica della decorrenza *"dall'anno 2026"* , nell'elenco delle festività riportato, rispettivamente, all'art. 17 per gli operai e all'art. 61 per gli impiegati.

Si ricorda che per le festività, con riferimento agli operai, il CCNL prevede in capo all'impresa la corresponsione al lavoratore di un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 dello stesso CCNL, nonché il versamento dell'accantonamento GNF e della contribuzione alla Cassa Edile. All'operaio spetta, altresì, la corresponsione della maggiorazione del 4,95% per i riposi annui.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, fermo il resto, la misura del suddetto trattamento economico è pari a 9,6 ore.

Quanto sopra trova applicazione, per espressa disposizione dello stesso CCNL, anche nel caso in cui la festività coincida con il sabato o con la domenica (come accade nel corrente anno per questa nuova festività, cadente domenica 4 ottobre 2026).

Relativamente agli impiegati , il citato art. 61 del CCNL dispone che, in caso di coincidenza con la domenica di una delle festività, si applicano le norme dell'accordo interconfederale del 3 dicembre 1954 (secondo cui, tra l'altro, *"[…] agli impiegati ed ai lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto"*).

Come previsto dall'art. 61, l'importo della suddetta quota giornaliera della retribuzione di fatto è determinato dividendo la retribuzione mensile per 25.

S147-26 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2026

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di **settembre 2026** è risultato pari a **104,3** (base 2025 = 100) [1] .

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a **1,04285617.**

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

09/12 x 1,5 (tasso fisso) = **1,125**

75% di **4,21415638** [indice **settembre 2026** su indice dicembre 2025 x100-100] = **3,160617.**

TOTALE = **4,285617**

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il **15 settembre 2026** ed il **14 ottobre 2026.**

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

[1] Con i dati di gennaio 2026 la base di riferimento dell'indice FOI è diventata il 2025 (la base precedente era 2015=100).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

		Calcolo				
Mese di riferimento	**Indice Istat**	**1,5 (tasso fisso) a)**	**Incremento variabile**		**Totale a) + b)**	**Periodo di risoluzione del rapporto**
			100%	**75% b)**		
			rispetto a dicembre 2024			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611	0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143	0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676	0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143	0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481	0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481	0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013	0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611	0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143	0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
			rispetto a dicembre 2025			
12/2025	121,5	12/2025=1,5	1,08153078	0,811148	2,311148	15/12/2025 – 14/01/2026
01/2026	100,4	01/2026=0,125	0,31736626	0,238025	0,363025	15/01/2026 – 14/02/2026
02/2026	100,9	02/2026=0,25	0,81695473	0,612716	0,862716	15/02/2026 – 14/03/2026
03/2026	101,5	03/2026=0,375	1,41646091	1,062346	1,437346	15/03/2026 – 14/04/2026
04/2026	102,5	04/2026=0,5	2,41563786	1,811728	2,311728	15/04/2026 – 14/05/2026
05/2026	102,8	05/2026=0,625	2,71539095	2,036543	2,661543	15/05/2026 – 14/06/2026
06/2026	102,8	06/2026=0,75	2,71539095	2,036543	2,786543	15/06/2026 – 14/07/2026
07/2026	103,1	07/2026=0,875	3,01514403	2,261358	3,136358	15/07/2026 – 14/08/2026
08/2026	103,7	08/2026=1	3,61465021	2,710988	3,710988	15/08/2026 – 14/09/2026
09/2026	104,3	09/2026=1,125	4,21415638	3,160617	4,285617	15/09/2026 – 14/10/2026

S148-26 - DM n. 134/2026: modalità operative SIISL – DL 159/2025

Pubblicato il DM n. 134/2026 che definisce le modalità operative del SIISL

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 134/2026, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 1 a 4, del DL n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2025.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 14, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), introdotto dall'articolo 5 del DL n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse del decreto.

Articolo 3 – Pubblicazione sul SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi

A decorrere dal aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL . **Tale disposizione non si applica ai benefici contributivi richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla data del aprile 2026** , riferiti ad assunzioni precedenti a tale data.

In via sperimentale , **fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell'ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all'assunzione** . In tal caso, la posizione di lavoro è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscritti a Sistema.

Il SIISL rende disponibili in visione e consultazione al datore di lavoro e ai soggetti delegati e abilitati:

a) i benefici contributivi cui il datore di lavoro può accedere;

b) i benefici contributivi associabili alle posizioni lavorative pubblicate;

c) i cv dei candidati che rispondono ai requisiti per fruire dei benefici contributivi, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro n. 174/2024.

Ai fini della richiesta del beneficio contributivo, il SIISL mette a disposizione in modalità telematica le informazioni necessarie ai datori di lavoro, o ai loro delegati e intermediari, per compilare correttamente il flusso UNIEMENS per la fruizione del beneficio contributivo. Resta ferma la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o dei suoi intermediari delle informazioni rese disponibili dal Sistema.

Il SIISL restituisce, inoltre, l'informazione relativa all'autorizzazione delle richieste di beneficio contributivo presentate.

Articolo 4 – Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL

A decorrere dal aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 9-bis del DL n. 510/1996 e dall'articolo 4-bis del D.lgs. n. 181/2000, possono essere trasmesse anche tramite il SIISL dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati e autorizzati.

Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL sono effettuate mediante i modelli conformi a quelli previsti dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007.

Ai fini di una maggiore semplificazione, le comunicazioni obbligatorie sul SIISL sono precompilate con le informazioni disponibili, fermo restando la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o suoi intermediari.

Sulla piattaforma SIISL, i datori di lavoro, nonché i soggetti abilitati e autorizzati, hanno accesso alla consultazione e alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di pertinenza, a

prescindere dal canale di trasmissione utilizzato.
Le operazioni di rettifica e annullamento possono essere effettuate soltanto utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria che si intende rettificare o annullare.
Articolo 5 – Verifica dei dati autocertificati
Il SIISL rende disponibili gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dall'utente sul Sistema, ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) nel curriculum vitae pubblicato dall'utente, previo suo consenso;
- b) a richiesta del datore di lavoro o suoi intermediari, previo consenso del candidato;
- c) ai datori di lavoro o loro intermediari che dichiarano l'assunzione del candidato.

Articolo 7 – Modalità tecniche
Le modalità tecniche per l'attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni di cui al decreto in esame sono definite dall'Allegato allo stesso.
Articolo 9 – Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del decreto in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto in oggetto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati";

VISTO l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, concernente l'adozione della scheda anagrafico-professionale;

VISTO il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, concernente gli standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, e cessazione;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'articolo 5, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS;

VISTO il decreto interministeriale 8 agosto 2023, recante il "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, recante le modalità attuative degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 marzo 2024, n. 60, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 9, e relativo, tra l'altro, alle modalità e condizioni per la pubblicazione da parte dei datori di lavoro su SIISL delle posizioni vacanti e per le modalità di accesso su base volontaria al SIISL da parte degli utenti alla ricerca di occupazione;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile", convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n.198, e, in particolare, l'articolo 14, commi da 1 a 4, che disciplina l'utilizzo del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) per la pubblicazione delle posizioni lavorative connesse ai benefici contributivi, per l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie, per la messa a disposizione degli esiti delle verifiche dei dati autocertificati e per gli obblighi delle agenzie per il lavoro, demandando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità attuative;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, mediante l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 5 del medesimo articolo;

SENTITE le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

SENTITA, in data 30 aprile 2026 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) **«SIISL»:** il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall'INPS, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

b) **«Benefici contributivi»**, gli sgravi contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi;

c) **«Agenzie per il lavoro»**: le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) **«Comunicazioni obbligatorie»**: le comunicazioni relative all'instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro, previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, e dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

e) **«Centri per l'impiego»**: gli uffici territoriali di competenza regionale con funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150.

f) **«Flusso UNIEMENS»**: il sistema telematico per la trasmissione della denuncia obbligatoria dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 1 a 4 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, mediante la definizione delle modalità operative di utilizzo del SIISL, disciplina:

a) la pubblicazione sul SIISL di posizioni di lavoro ai fini della richiesta di benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi;
b) la facoltà per i datori di lavoro, nonché per i soggetti delegati o abilitati, tra i quali i soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di trasmettere tramite il SIISL le comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione, alla trasformazione, alla proroga e alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, e dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
c) l'esposizione, tramite il SIISL, degli esiti delle verifiche dei dati autocertificati dagli utenti iscritti;
d) l'obbligo per le Agenzie per il lavoro di pubblicazione su SIISL delle posizioni di lavoro gestite.

Articolo 3
(Pubblicazione sul SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi)

1. A decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Tale disposizione non si applica ai benefici contributivi richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla data del 1° aprile 2026, riferiti ad assunzioni precedenti a questa stessa data.
2. In via sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell'ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all'assunzione. In tal caso la posizione di lavoro è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscritti a Sistema.
3. Il SIISL rende disponibili in visione e consultazione al datore di lavoro e ai soggetti delegati e abilitati:
 a) i benefici contributivi cui il datore di lavoro può accedere;
 b) i benefici contributivi associabili alle posizioni lavorative pubblicate;
 c) i curriculum vitae dei candidati che rispondono ai requisiti per fruire dei benefici contributivi, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024.
4. Ai fini della richiesta del beneficio contributivo, il SIISL mette a disposizione in modalità telematica le informazioni necessarie ai datori di lavoro, o ai loro delegati e intermediari, per compilare correttamente il flusso UNIEMENS per la fruizione del beneficio contributivo. Resta ferma la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o dei suoi intermediari delle informazioni rese disponibili dal Sistema. Il SIISL restituisce l'informazione relativa all'autorizzazione delle richieste di beneficio contributivo presentate.
5. Le modalità tecniche per l'attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo sono definite dall'Allegato tecnico di cui al presente decreto.

Articolo 4
(Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL)

1. A decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie possono essere trasmesse anche tramite il SIISL dai datori di lavoro, pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e degli articoli 4 e 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL sono effettuate mediante i modelli conformi a quelli previsti dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, utilizzati per le comunicazioni relative all'instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro.
3. Ai fini di una maggiore semplificazione, le comunicazioni obbligatorie sul SIISL sono precompilate con le informazioni disponibili, fermo restando la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o suoi intermediari.

4. Sulla piattaforma SIISL, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno accesso alla consultazione e alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di pertinenza, a prescindere dal canale di trasmissione utilizzato.
5. Le Regioni e Province Autonome consultano e gestiscono le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL.
6. Le operazioni di rettifica e annullamento possono essere effettuate dai soggetti di cui al comma 1 soltanto utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria che si intende rettificare o annullare.
7. La rettifica d'ufficio di comunicazioni obbligatorie inviate tramite il SIISL deve essere trasmessa dai Centri per l'impiego territorialmente competenti tramite il medesimo Sistema.
8. I dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL sono resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i rispettivi ambiti di competenza, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e alle Province autonome, all'Ispettorato nazionale del lavoro e, limitatamente ai casi di lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno, nel rispetto della disciplina del Sistema pubblico di connettività e del Codice dell'amministrazione digitale.
9. Le modalità tecniche per l'attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo sono definite dall'Allegato al presente decreto.

Articolo 5
(Verifica dei dati autocertificati)

1. Il SIISL rende disponibili gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dall'utente sul Sistema, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 a) nel curriculum vitae pubblicato dall'utente, previo suo consenso;
 b) a richiesta del datore di lavoro o suoi intermediari, previo consenso del candidato;
 c) ai datori di lavoro o loro intermediari che dichiarano l'assunzione del candidato.
2. Gli esiti della verifica derivano da dati acquisiti da fonti certificate e equivalgono a certificazioni rilasciate dalle Autorità titolari del dato.
3. Restano fermi i diritti dell'utente iscritto in relazione alla rettifica, all'aggiornamento e alla verifica dei dati autocertificati, nonché gli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le modalità tecniche per l'attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo sono definite dall'Allegato al presente decreto e suoi successivi aggiornamenti.

Articolo 6
(Pubblicazioni sul SIISL delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro)

1. A decorrere dal 1° aprile 2026, le Agenzie per il lavoro sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali,

possono accedere al medesimo Sistema per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

2. I Centri per l'impiego possono consultare le posizioni di lavoro pubblicate sul SIISL per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto della disciplina vigente.

3. Le modalità di pubblicazione delle posizioni di lavoro, le verifiche di natura tecnica sulle offerte e le modalità di rimozione delle stesse sono disciplinate, in conformità a quanto previsto, per quanto compatibile, dai commi da 1 a 6, dell'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024.

4. La pubblicazione delle posizioni di lavoro sul SIISL costituisce condizione per l'accesso, da parte delle Agenzie per il lavoro, ai curriculum vitae degli utenti iscritti che hanno reso disponibile la relativa visualizzazione, secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024.

5. Il SIISL rende disponibili alle Agenzie per il lavoro funzionalità di consultazione e di filtro dei curriculum vitae degli utenti basati su criteri oggettivi al fine di agevolare l'individuazione di profili coerenti con le posizioni di lavoro pubblicate.

6. Nell'ambito delle funzionalità di cui al comma 5, non sono rese visibili le generalità e i dati di contatto degli utenti.

Articolo 7
(Modalità tecniche)

1. Le modalità tecniche per l'attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni di cui al presente decreto sono definite dall'Allegato, che è parte integrante dello stesso.

Articolo 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 05 OTT 2026

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

[redacted]

ALLEGATO TECNICO

Indice

Introduzione e contesto normativo 2
2. Pubblicazione su SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi (art. 3 del decreto attuativo) 2
2.1 Processi applicativi interni al SIISL 2
2.2 Flussi informativi e modalità tecniche 8
3. Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL (art.4 del Decreto) 10
3.1 Processi applicativi 10
3.1.1 Utenti autorizzati all'accesso al SIISL per le comunicazioni obbligatorie 13
3.1.2 Flussi informativi relativi alle modalità di trasmissione e gestione di una CO sul SIISL 13
4. Verifica dei dati autocertificati su SIISL (art. 5 del decreto attuativo) 15
4.1 Processi applicativi interni al SIISL 15
4.2 Flussi informativi e modalità tecniche 17
5. Rilascio funzionalità sul SIISL 18

Acronimi

Acronimo	Descrizione
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INPS	Istituto nazionale della previdenza sociale
SIISL	Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – Piattaforma di Attivazione
SIU	Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro
CV	Curriculum Vitae
CF	Codice Fiscale
CO	Comunicazione Obbligatoria
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
CIE	Carta di Identità elettronica
CTA	Call To Action
SSO	Single Sign-On
UNILAV	UNIficato LAVoratori
APL	Agenzia Per il Lavoro
CPI	Centro per l'Impiego
MINT	Ministero dell'Interno
MIM	Ministero dell'Istruzione e del Merito

Acronimo	Descrizione
MUR	Ministero dell'Università e della Ricerca

Introduzione e contesto normativo

Nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, il decreto attuativo disciplina agli articoli 3, 4 e 5 le modalità operative per:

- la pubblicazione su SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi (art. 3);
- l'invio delle comunicazioni obbligatorie attraverso il medesimo Sistema (art. 4);
- la verifica dei dati autocertificati dagli utenti iscritti (art. 5).

Il presente Allegato tecnico, in coerenza con quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 del decreto attuativo, definisce in modo puntuale per ciascuna funzionalità:

- i processi applicativi interni al SIISL e le funzionalità relative alla gestione, validazione e messa a disposizione delle informazioni acquisite;
- i flussi informativi e le specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi coinvolti nei processi di acquisizione, trasmissione e verifica dei dati.

2. Pubblicazione su SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi (art. 3 del decreto attuativo)

2.1 Processi applicativi interni al SIISL

Di seguito si riportano i processi applicativi interni al SIISL e le modalità tecniche per la pubblicazione su SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi post- assunzione e per la gestione dei dati utili alla individuazione dei benefici contributivi applicabili.

Per ogni processo applicativo, la tabella sottostante individua, rispettivamente:

- una descrizione della funzionalità presente nel SIISL;
- il set dei dati coinvolti nel processo, individuati e denominati secondo le classificazioni standard utilizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le comunicazioni obbligatorie;
- il riferimento puntuale agli articoli del decreto attuativo che prevedono la relativa funzionalità;
- la data di rilascio della funzionalità da parte del SIISL.

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
Gestione della richiesta di benefici contributivi per	Il SIISL, per la gestione della fase sperimentale (dal 01/04/2026 al 30/11/2026), ai fini della richiesta di benefici	• ID posizione di lavoro	**Art. 3, c.2**	**01/04/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
assunzioni già effettuate	contributivi, prevede la possibilità di creare una posizione di lavoro anche per assunzioni già effettuate. In questo caso il SIISL archivia automaticamente la posizione di lavoro al momento della sua creazione, senza rendere necessaria alcuna azione aggiuntiva da parte del datore di lavoro, e mostra una modale in cui è presente l'ID posizione di lavoro da usare in fase di fruizione del beneficio contributivo nel flusso UNIEMENS. La pubblicazione della posizione di lavoro in questo caso ha anche finalità statistica per il monitoraggio dell'andamento delle dinamiche tra domanda e offerta di lavoro, oltre che del ricorso agli strumenti di decontribuzione.			
Consultazione dei benefici contributivi	Il SIISL prevede la consultazione delle informazioni relative ai benefici contributivi. L'operatore può effettuare una simulazione orientata a valutare la potenziale applicabilità di benefici contributivi sulla base dei parametri inseriti. L'operatore visualizza un form dedicato che consente di impostare uno o più criteri di filtro su cui avviare la simulazione. Tale simulazione è elaborata sulla base dei parametri inseriti in merito al profilo del datore di lavoro, del profilo del candidato e delle caratteristiche del rapporto di lavoro. L'esito della elaborazione per l'individuazione dei benefici	**Datore di lavoro** • Regione di assunzione • Settore ATECO • Ampiezza azienda • Altre Informazioni utili **Candidato** • Età • Genere • Cittadinanza • Regione domicilio • Regione residenza • Titolo di studio • Stato occupazionale • Beneficiario di misura	**Art.3, c.3**	**27/05/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
	contributivi applicabili ha carattere indicativo.	(ADI/SFL/NASPI/ DIS-COLL) • Appartenenza a categorie protette • Altre informazioni utili **Rapporto di lavoro** • Qualifica professionale • CCNL • Tipologia di contratto • Retribuzione • Durata contratto • Modalità di lavoro • Livello contrattuale offerto • Altre informazioni utili **Beneficio contributivo** • denominazione • tipologia • descrizione sintetica • tag informativi • compatibilità e motivazione		
Visione e consultazione del potenziale beneficio contributivo a partire da una posizione di lavoro già pubblicata sul SIISL	Il SIISL effettua una simulazione preliminare finalizzata all'individuazione dei benefici contributivi potenzialmente applicabili a una specifica posizione di lavoro, fornendo come esito la lista di benefici contributivi ordinati per livello di compatibilità decrescente.	**Posizione di lavoro** • Sede di assunzione • Qualifica professionale • Titolo di studio • Tipologia di contratto • Settore ATECO associato • Retribuzione • Durata contratto • Modalità di lavoro • Livello contrattuale offerto • CCNL • Ampiezza Azienda	**Art.3, c.3**	**01/07/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
		Beneficio contributivo • denominazione • tipologia • descrizione sintetica • tag informativi • compatibilità e motivazione		
Visione e consultazione del potenziale beneficio contributivo a partire da una comunicazione obbligatoria	Il SIISL effettua una simulazione post – assunzione finalizzata all'individuazione dei benefici contributivi potenzialmente applicabili a una CO, fornendo come esito la lista di incentivi ordinati per livello di compatibilità decrescente.	**Candidato** • Data di assunzione • Data fine rapporto • Sede di assunzione • Retribuzione • Tipologia di contratto • Settore ATECO • Qualifica professionale • CCNL • Livello contrattuale • Titolo di studio • Età • Genere • Residenza • Cittadinanza • Domicilio **Beneficio contributivo** • denominazione • tipologia • descrizione sintetica • tag informativi • compatibilità e motivazione	**Art.3, c.3**	**01/07/2026**
Visione e consultazione del potenziale beneficio contributivo a partire dalle manifestazioni di interesse per una posizione di lavoro	Il SIISL effettua una simulazione preliminare finalizzata all'individuazione dei benefici contributivi potenzialmente applicabili ad una manifestazione di interesse espressa per una specifica posizione di lavoro, fornendo come esito la lista di incentivi ordinati per livello di compatibilità decrescente.	**Posizione di lavoro** • Sede di assunzione • Qualifica professionale • Titolo di studio • Tipologia di contratto • Settore ATECO associato • Retribuzione • Durata contratto • Modalità di lavoro	**Art. 3, c.3**	**23/07/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
		• Livello contrattuale offerto • CCNL • Ampiezza azienda **Cittadino** • Età • Genere • Cittadinanza • Comune di Domicilio • Titolo di studio • Esperienze lavorative pregresse • Beneficiario di misura (ADI/SFL/NASPI/DIS-COLL) **Beneficio contributivo** • denominazione • tipologia • descrizione sintetica • tag informativi • compatibilità e motivazione		
Visione e consultazione del potenziale beneficio contributivo a partire dai profili affini ad una posizione di lavoro	Il SIISL effettua una simulazione preliminare finalizzata all'individuazione dei benefici contributivi applicabili ad un cittadino rientrante tra i profili affini a una specifica posizione di lavoro, fornendo come esito la lista di incentivi ordinati per livello di compatibilità decrescente.	**Posizione di lavoro** • Sede di assunzione • Qualifica professionale • Titolo di studio • Tipologia di contratto • Settore ATECO associato • Retribuzione • Durata contratto • Modalità di lavoro • Livello contrattuale offerto • CCNL • Ampiezza Azienda **Cittadino** • Età • Genere	**Art.3, c.3**	**23/07/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
		• Cittadinanza • Comune di Domicilio • Titolo di studio • Esperienze lavorative pregresse • Beneficiario di misura (ADI/SFL/NASPI/DIS-COLL) **Beneficio contributivo** • denominazione • tipologia • descrizione sintetica • tag informativi • compatibilità e motivazione		
Visualizzazione delle informazioni relative all'autorizzazione delle domande di beneficio contributivo presentate	Il SIISL espone lo stato delle domande di decontribuzione richieste sul portale competente.	• Soggetto che ha presentato domanda • Soggetto destinatario del beneficio • Incentivo richiesto • Data presentazione • Stato istruttoria • Data ultimo aggiornamento stato • CF lavoratore • Portale competente	**Art. 3, c.4**	**Entro 31/10/2026**
Associazione di una posizione di lavoro a una o più comunicazione obbligatorie	Il SIISL consente di associare, anche massivamente, ad una posizione di lavoro una o più CO rintracciabili sia tramite il codice CO sia tramite il codice fiscale del lavoratore.	• ID posizione di lavoro • Codice CO • CF lavoratore	**Art. 3, c.4**	**23/07/2026**
Esportazione delle posizioni di lavoro dal SIISL	Il SIISL consente, mediante l'applicazione di filtri strutturati, la consultazione delle posizioni di lavoro pubblicate e archiviate	**Posizione di lavoro** • ID posizione di lavoro • Datore di lavoro	**Art. 3, c.4**	**23/07/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
	al fine di esportarle in formato XML e CSV, includendo per ciascuna posizione di lavoro il codice fiscale del lavoratore associato, ove presente.	• Stato • Data pubblicazione • Data archiviazione • Posti disponibili • Titolo • Sede Lavoro **Comunicazione obbligatoria (ove presente associazione)** • CF lavoratore • Nome e Cognome lavoratore • Data invio		

2.2 Flussi informativi e modalità tecniche

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei flussi informativi e dei sistemi coinvolti nell'attuazione delle disposizioni relative alla pubblicazione su SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi.

In particolare, la Tabella sottostante identifica i flussi informativi e, per ciascun flusso, riporta, rispettivamente:

- i sistemi coinvolti;
- i principali dati scambiati;
- il riferimento puntuale agli articoli del decreto che comportano la previsione del flusso;
- la data di rilascio.

ID	Nome Flusso	Sistema sorgente	Sistemi/ componenti di tramite	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati	Articolato	Data rilascio
1	Verifica dell'esistenza di un ID posizione di lavoro pubblicata sul SIISL	Flusso UNIEMENS	SIISL D&I	SIISL WEB	• ID posizione di lavoro nel database del SIISL • Codice fiscale del datore di lavoro destinatario del beneficio contributivo	**Art. 3, c.1**	**01/04/2026**

ID	Nome Flusso	Sistema sorgente	Sistemi/ componenti di tramite	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati	Articolato	Data rilascio
					• Data di fruizione, intesa come competenza di fruizione del beneficio così come esposto nel flusso UNIEMENS		
2	Verifica stato della richiesta del beneficio contributivo	Portali INPS	SIISL D&I	SIISL WEB	• Soggetto che ha presentato domanda • Soggetto destinatario del beneficio • Incentivo richiesto • Data presentazione • Stato istruttoria • Data ultimo aggiornamento stato • Codice fiscale lavoratore assunto • Portale competente	**Art. 3, c.4**	**Entro 31/10/2026**

3. Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL (art.4 del Decreto)

3.1 Processi applicativi

Di seguito si riportano i processi applicativi interni al SIISL e le modalità tecniche per l'attuazione delle funzionalità relative alla trasmissione, alla consultazione ed alla gestione delle comunicazioni obbligatorie tramite il Sistema.

In particolare, per ogni processo applicativo, la tabella sottostante individua, rispettivamente:

- la descrizione della funzionalità presente nel SIISL;
- il set dei dati coinvolti nel processo, individuati e denominati secondo le classificazioni standard utilizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le comunicazioni obbligatorie;
- il riferimento puntuale agli articoli del decreto attuativo che prevedono la relativa funzionalità;
- la data di rilascio della funzionalità da parte del SIISL.

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
Accesso al SIISL degli utenti autorizzati	Il SIISL consente di accedere tramite SPID/CIE alla funzionalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie a Datori di lavoro, Utenti Delegati, Consulenti del Lavoro, Soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e Agenzie per il Lavoro.	• Codice identificativo • Nome • Cognome • Data di nascita • Codice fiscale	**Art. 4, c.1**	**01/04/2026**
Invio CO	Il SIISL consente di inviare CO UNILAV e CO UNISOMM di Assunzione, Trasformazione, Proroga e Cessazione tramite la funzionalità "Nuova Comunicazione". Inoltre, consente di effettuare operazioni di Annullamento e Rettifica delle CO inviate tramite il SIISL. Le operazioni di Trasformazione, Proroga e Cessazione possono essere effettuate a partire da CO inviate sia tramite il SIISL che tramite i portali regionali.	**Dati di output** • Dati utente • Codice CO	**Art. 4, c.1 e c.6**	**01/04/2026** • Invio CO UNILAV (Assunzione, Annullamento e Rettifica) per Datori di Lavoro, Delegati, Consulenti del Lavoro e Soggetti Abilitati **29/04/2026** • Invio CO UNILAV

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
	E' possibile trasmettere le CO UNILAV e UNISOMM in modalità massiva caricando un file ZIP contenente una o più comunicazioni in formato XML. Al momento dell'invio, nel caso di Delegati, Consulenti del Lavoro e Soggetti abilitati che hanno compilato la CO è necessario autodichiarare di essere legittimato per conto dell'azienda a effettuare l'operazione. La CO inviata da utenti che hanno effettuato l'accesso tramite SIISL è identificabile da un codice alfanumerico di 16 cifre, così come definito nel documento Modelli e Regole.			(Proroga, Trasformazione e Cessazione) per Datori di Lavoro, Delegati, Consulenti del Lavoro e Soggetti abilitati • Invio CO UNILAV anche per le Agenzie per il Lavoro **30/09/2026** • Invio CO UNISOMM (Assunzione, Proroga, Trasformazione, Cessazione, Annullamento e Rettifica) per le Agenzie per il Lavoro • Invio massivo CO UNILAV e UNISOMM
Precompilazione CO a partire dal SIISL	Il SIISL dà la possibilità di precompilare la CO a partire da: • una posizione di lavoro pubblicata sul SIISL; • un dettaglio utente sul SIISL; • un candidato selezionato per una posizione di lavoro.	• ID Posizione di lavoro • CF Azienda • CF Utente • Tipologia utente • Sottoinsieme dati della vacancy • Sottoinsieme dati del CV Cittadino	**Art. 4, c.3**	**01/07/2026**
Consultazione delle CO	Il SIISL consente all'utente di consultare le CO inviate. Le funzioni sono disponibili sia sul SIISL tramite una sezione dedicata, sia tramite reindirizzamento dell'utente tramite federazione SSO al Portale CO.	• Codice CO • Stato e data invio • Adempimento • Tipologia • Contratto • Lavoratore • Datore di lavoro • Ricevuta	**Art. 4, c. 4**	**01/04/2026** Sul Portale CO: • consultazione delle CO inviate tramite SIISL; • consultazione delle CO in bozza.

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
	L'utente può: • consultare le CO inviate in precedenza tramite il SIISL; • consultare le CO - inviate tramite i sistemi regionali nei sei mesi precedenti dalla data di consultazione; • consultare le CO salvate in bozza.			**01/07/2026** Sul Portale CO: • consultazione delle CO inviate tramite i portali regionali; Sul SIISL: • consultazione delle CO in bozza; • consultazione delle CO inviate tramite i sistemi regionali; • consultazione delle CO inviate tramite il SIISL
Gestione CO di competenza sul Portale CO	SIISL espone la funzionalità di gestione delle CO, che reindirizza l'utente tramite federazione SSO al portale delle CO, dove l'utente può: • procedere alla finalizzazione delle CO salvate in bozza o alla loro cancellazione; • effettuare le operazioni legate alle CO inviate sia da SIISL che dai portali regionali; • caricare la ricevuta delle CO inviate (funzionalità disponibile anche tramite il SIISL).	• Codice CO • Stato e data invio • Adempimento • Tipologia • Contratto • Lavoratore • Datore di lavoro • Ricevuta	**Art. 4, c. 4**	Nel rispetto delle tempistiche sopra esposte per l'invio delle CO **01/04/2026** • effettuare sul portale CO le operazioni legate alle CO inviate tramite SIISL • scaricare la ricevuta delle CO inviate • procedere alla finalizzazione delle CO salvate in bozza. **01/07/2026** • effettuare sul portale CO le operazioni legate alle CO inviate tramite i portali regionali.
Operazioni d'ufficio dei Centri per l'impiego	I Centri per l'impiego territorialmente	**Dati di output** • Dati utente	**Art. 4, c. 7**	**30/09/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
	competenti possono effettuare operazioni di annullamento e rettifica d'ufficio per le CO inviate tramite il SIISL	• Codice CO		

3.1.1 Utenti autorizzati all'accesso al SIISL per le comunicazioni obbligatorie

Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo delle tipologie di utenti autorizzati ad accedere al SIISL per la trasmissione, la consultazione e la gestione delle comunicazioni obbligatorie.

Per ciascuna tipologia di utente, la tabella sottostante specifica le modalità di riconoscimento ai fini dell'accesso al sistema e il sistema informativo di provenienza dell'autorizzazione.

Utenti autorizzati	Modalità di riconoscimento	Sistema sorgente
Datori di lavoro	Registrazione sul portale Servizi Lavoro	Portale Servizi Lavoro
Utenti delegati	Delega ricevuta sul portale Servizi Lavoro	Portale Servizi Lavoro
Consulenti del Lavoro	Iscrizione all'albo nazionale dei consulenti del lavoro	Portale Servizi Lavoro
Soggetti Abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12	Registrazione sul portale Servizi Lavoro	Portale Servizi Lavoro
Agenzie per il lavoro	Registrazione sul Portale Politiche Attive e sul portale Servizi Lavoro	Portale Servizi Lavoro
Centri per l'impiego	Registrazione sul Portale Servizi Lavoro	Portale Servizi Lavoro

3.1.2 Flussi informativi relativi alle modalità di trasmissione e gestione di una CO sul SIISL

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei flussi informativi e dei sistemi coinvolti nell'attuazione delle disposizioni relative alla trasmissione e gestione di una CO sul SIISL.

In particolare, la Tabella sottostante identifica i flussi informativi e, per ciascun flusso, riporta, rispettivamente:

- la descrizione del flusso;
- i sistemi coinvolti;
- i principali dati scambiati.

ID	Nome Flusso	Descrizione	Sistema sorgente	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati
1	Trasferimento dati per la	Il SIISL invia al Portale delle CO informazioni precompilate riguardanti la	SIISL	Portale CO	**Posizione di lavoro:** • Codice Fiscale Del Datore Del Lavoro

ID	Nome Flusso	Descrizione	Sistema sorgente	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati
	precompilazione CO	posizione di lavoro e, laddove presenti, i dati del CV del cittadino acquisiti da fonti certificate, così come definite nella sezione 4 del presente Allegato. Nel caso in cui suddetti dati non siano presenti, il SIISL invia i dati del CV autocertificati dal cittadino stesso.			• Settore Del Datore Del Lavoro • Indirizzo Del Datore Del Lavoro • Comune Del Datore Del Lavoro • Cap Del Datore Del Lavoro • Telefono • Fax • E-Mail • Livello Contrattuale Offerto • Tipo Di Rapporto Di Lavoro Offerto • Qualifica Professionale Offerta • Contratto Collettivo Nazionale Applicato • Retribuzione Annua Lorda • Comune Sede Di Lavoro • Indirizzo Sede Di Lavoro • Cap Sede Di Lavoro **Cittadino assunto su SIISL:** • codice fiscale • cognome • nome • sesso • data di nascita • comune/stato estero di nascita • cittadinanza • codice del comune di domicilio • titolo di studio *(di grado maggiore)*
2	Trasmissione CO al nodo di coordinamento nazionale	Le CO vengono inviate a INPS, INAIL, INL, MINT e ai rispettivi nodi regionali, in base alla sede di	Portale CO	Nodo di coordinamento nazionale	• Codice CO • Sottinsieme dati della CO

ID	Nome Flusso	Descrizione	Sistema sorgente	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati
		assunzione e alla sede di domicilio del lavoratore.			

4. Verifica dei dati autocertificati su SIISL (art. 5 del decreto attuativo)

4.1 Processi applicativi interni al SIISL

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei processi applicativi interni al SIISL per la gestione dei dati acquisiti per la verifica dei dati autocertificati.

In particolare, per ogni processo applicativo, la tabella sottostante individua, rispettivamente:

- la descrizione della funzionalità presente nel SIISL;
- il set dei dati coinvolti nel processo, individuati e denominati secondo le classificazioni standard utilizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le comunicazioni obbligatorie;
- il riferimento puntuale agli articoli del decreto attuativo che prevedono la relativa funzionalità;
- la data di rilascio della funzionalità da parte del SIISL.

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
Esposizione degli esiti della verifica dei dati autocertificati nel CV da parte del cittadino	Il SIISL consente al cittadino iscritto la visualizzazione dell'esito della verifica dei dati autocertificati all'interno del CV. Gli esiti derivano da dati acquisiti in cooperazione applicativa da fonti certificate e, pertanto, equivalgono a certificazioni rilasciate dalle Autorità titolari del dato.	**Esito verifica su:** • CF cittadino • Cognome • Nome • Data di nascita • Sesso • Comune (o stato estero) di nascita • Cittadinanza • Livello di studio (0..n)	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
Autorizzazione al consenso generalizzato all'interno del CV	Il SIISL permette al cittadino di fornire il consenso generalizzato, ossia il cittadino può autorizzare tutte le aziende/APL/Consulenti del Lavoro che hanno visibilità completa sul suo CV a consultare l'esito della verifica dei dati autocertificati all'interno del curriculum.	• Stato consenso **Esito verifica su:** • CF cittadino • Cognome • Nome • Data di nascita • Sesso • Comune (o stato estero) di nascita • Cittadinanza • Livello di studio (0..n)	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
Richiesta puntuale di visualizzazione dell'esito	Qualora non vi sia un consenso generalizzato, il	• Stato consenso • CF cittadino	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**

Processo applicativo	Descrizione	Dati	Articolato	Data rilascio
della verifica dati del cittadino da parte dell'Azienda/APL/consulente del lavoro	SIISL consente all' azienda/APL/Consulente del Lavoro di inviare una richiesta puntuale per la consultazione dell'esito della verifica dei dati del cittadino. La comunicazione al cittadino è effettuata tramite SMS, e-mail e notifica sul SIISL.			
Autorizzazione al consenso tramite accettazione di una richiesta puntuale	Il cittadino può autorizzare all'interno del SIISL la richiesta puntuale per la consultazione da parte del datore di lavoro dell'esito della verifica dei dati del cittadino.	• Denominazione datore di lavoro • Stato consenso • CF cittadino • E-mail cittadino • Numero di telefono	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
Visualizzazione esito della verifica da parte del datore di lavoro	Il SIISL mostra all'azienda/APL/Consulente del Lavoro, qualora sia presente il consenso da parte del cittadino, gli esiti della verifica dei dati autocertificati all'interno del suo CV.	• Stato consenso **Esito verifica su:** • CF cittadino • Cognome • Nome • Data di nascita • Sesso • Comune (o stato estero) di nascita • Cittadinanza • Livello di studio (0..n)	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
Esposizione esito della verifica per la precompilazione della CO di assunzione	Per le CO di assunzione originate dal SIISL, il SIISL trasmette al Portale CO i dati del cittadino certificati tramite le autorità titolari di questi, al fine di precompilarli all'interno del form di assunzione CO. A seguito dell'invio della CO, l'azienda/APL/Consulente del lavoro può visualizzare nel CV del cittadino gli esiti della verifica.	• CF cittadino • Codice CO • Stato CO • CF datore di lavoro **Esito verifica su:** • CF cittadino • Cognome • Nome • Data di nascita • Sesso • Comune (o stato estero) di nascita • Cittadinanza • Livello di studio (0..n)	**Art. 5, c.1**	**01/07/2026l**

4.2 Flussi informativi e modalità tecniche

Si riporta la tabella riepilogativa dei flussi informativi e delle modalità tecniche per la verifica dei dati autocertificati.

In particolare, la Tabella sottostante identifica i flussi informativi e, per ciascun flusso, riporta, rispettivamente:

- i sistemi coinvolti;
- i principali dati scambiati;
- il riferimento puntuale agli articoli del decreto attuativo che prevedono la relativa funzionalità;
- la data di rilascio della funzionalità da parte del SIISL.

ID	Nome Flusso	Sistema Sorgente	Sistemi/ componenti di tramite	Sistema di destinazione	Principali Dati Scambiati	Articolato	Data rilascio
1	Accertamento dell'identità dell'utente	ANPR	PDND e SIISL D&I	SIISL WEB	• CF cittadino • idANPR	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
2	Accertamento dei dati anagrafici e di cittadinanza dell'utente	ANPR	PDND e SIISL D&I	SIISL WEB	• idANPR • CF cittadino • Cognome • Nome • Data di nascita • Sesso • Comune (o stato estero) di nascita • Cittadinanza	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
3	Accertamento titolo di studio	MIM	PDND e SIISL D&I	SIISL WEB	• CF cittadino • Livello di studio (0..n)	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**
4	Accertamento titolo di studio universitario	MUR	PDND e SIISL D&I	SIISL WEB	• CF cittadino • Livello di studio (0..n)	**Art.5, c.1**	**29/04/2026**

5. Rilascio funzionalità sul SIISL

Le funzionalità previste nel presente Allegato tecnico sono disponibili con progressivi rilasci, secondo le tempistiche definite nelle sezioni precedenti, a partire dal 1° aprile 2026, in modo da assicurare un'attuazione della norma piena e coerente con le esigenze organizzative e tecniche connesse allo sviluppo.

In particolare, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto attuativo, si prevede un periodo sperimentale a decorrere dal 1° aprile 2026 e fino al 30 novembre 2026 per consentire ai soggetti coinvolti un adeguamento graduale alle nuove funzionalità introdotte dal SIISL.

Eventuali ulteriori implementazioni del SIISL che si rendano necessarie alla luce dell'evoluzione del sistema, saranno oggetto di successivi rilasci definiti mediante aggiornamenti del presente Allegato tecnico secondo le modalità stabilite all'articolo 7 del decreto.

MEF - UCB_LAV - Prot. 21500 del 12/10/2026 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vig

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO-2_UCB_LAV

Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
controllo.legittimita.min.salute.lavoro@corteconticert.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione
dgpoliticheattivelavoro@pec.lavoro.gov.it
dgpoliticheattivelavoro.div2@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: PROTOCOLLO NR: 18215 - DEL 06/10/2026 - 44 - D.G. DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 134 DEL 05.10.2026 DI ATTUAZIONE DELL'ART.14, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N.159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2025, N. 198

Si comunica che il provvedimento n. 134 del 05/10/2026, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, protocollato da questo Ufficio in data 06/10/2026 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 20649, è stato esaminato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da questo UCB che, al riguardo, non ha ravvisato effetti finanziari diretti e immediati sul bilancio dello Stato. Pertanto, non essendoci osservazioni da formulare da parte di questo Ufficio Centrale di Bilancio, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

11/10/2026

Il Direttore Generale

Michela Guarino

Firmato Digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 134 del 05/10/2026, con oggetto MLPS DM 134 DEL 5/10/2026 attuazione art.14 comma 5 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n.159 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025 n 198 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0057563 - Ingresso - 07/10/2026 - 10:32 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/10/2026 n. 1059

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)

S149-26 - Chiarimenti legge PMI su verifica periodica delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Il Ministero del Lavoro conferma, in linea con l'interpretazione Ance, che l'entrata in vigore della Legge PMI non ha modificato la periodicità delle verifiche periodiche delle PLE impiegate nei cantieri, che resta annuale

Facendo seguito alla notizia S55-26 di ANCE FVG Informa n°13/2026, dal titolo "Legge annuale sulle PMI: disposizioni in materia di lavoro", si informa che è stata pubblicata, dal ministero del Lavoro, la circolare n. 11/2026, recante chiarimenti operativi sulla modifica all'Allegato VII del D. Lgs. n. 81/08, introdotta dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

L'articolo 12 della legge aveva modificato l'allegato VII del d.lgs. n. 81 del 2008 inserendo, dopo la voce relativa ai "ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale", una nuova voce concernente le "piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – verifica triennale".

Nella predetta comunicazione Ance, a fronte di una formulazione normativa non chiara, veniva evidenziato che le due nuove tipologie di attrezzature – le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada – assoggettate a verifica periodica erano impiegate esclusivamente nelle operazioni in frutteto.

La circolare ministeriale in allegato conferma tale interpretazione, chiarendo, tra l'altro, che le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada destinate alle operazioni in frutteto costituiscono categorie distinte dalle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), queste ultime ricondotte, anche nell'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008, ai ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato e, in quanto tali, soggette a verifica periodica annuale.

Il Ministero precisa anche che: « *Anche in tale caso, se l'intendimento del legislatore fosse stato quello di rendere triennale la verifica periodica obbligatoria delle stesse avrebbe inserito la voce Piattaforme di Lavoro Elevabili senza associarla ad un determinato ambito di lavoro (quello di frutteto*). *Peraltro, l'eventuale previsione di rendere triennale l'obbligo della verifica periodica (anziché biennale, nel caso dei carri raccogli frutta, e* **annuale, nel caso dei PLE** *) sarebbe stata in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto anche conto dei ricorrenti problemi legati alla sicurezza dell'utilizzo delle citate attrezzature con frequenti incidenti, talvolta mortali* . ».

Alla ASSOCERT
info@assocert.it

Alla ASSOTIC
info@assotic.it

A Conforma
info@associazioneconforma.eu

Alla ONIT
confedonit@libero.it

A UN.I.O.N.
info@uni-on.it

e, p.c.: Al Ministero delle imprese e del made in Italy
Direzione generale consumatori e mercato
dgcm@pec.mimit.gov.it

Al Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione
dgprev@postacert.sanita.it

All'INAIL
direttoregenerale@postacert.inail.it
dit@postacert.inail.it

All'Ispettorato nazionale del lavoro
capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it
DCVigilanza@pec.ispettorato.gov.it

Al Coordinamento tecnico Interregionale
c/o Regione Lombardia –Giunta Direzione generale welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it

Al Dipartimento
per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
dipartimentoLavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: Modifica all' Allegato VII del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, Legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), in vigore dal 7 aprile 2026- **Chiarimenti operativi.**

La legge 11 marzo 2026, n. 34, recante "*Legge annuale sulle piccole e medie imprese*", in vigore dal 7 aprile 2026, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo, prevede novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, con la presente circolare si fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12 della citata legge n. 34 del 2026, con la quale è stato modificato l'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 71, comma 11, aggiungendo al medesimo elenco una nuova voce riguardante le "**Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto**" e sottoponendole a **verifica periodica triennale**.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III del decreto interministeriale 11 aprile 2011, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, nell'ottica di fornire un chiarimento a tutti gli operatori coinvolti nelle attività delle verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro, si ritiene utile precisare quanto segue.

La disposizione di cui all'articolo 12 della legge n. 34 del 2026 denota la volontà del legislatore di disciplinare specificatamente l'obbligo triennale della verifica periodica di una nuova tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nell'allegato VII del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; tipologia, dunque, diversa da quelle già previste.

Invero, le piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto non vanno confuse con:

- le macchine agricole raccogli frutta (comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta), classificate sotto l'aspetto tecnico e operativo quali ponti sospesi e relativi argani.

Esse, infatti, rientrano nella definizione di "impianti speciali" di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 marzo 1982 e sono già previste tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al decreto legislativo n. 81 del 2008 come ponti sospesi e relativi argani, con obbligo di verifica biennale.

Difatti, se il legislatore avesse voluto introdurre l'obbligo di verifica triennale avrebbe introdotto una specifica voce inserendo il nome tecnico che è stato indicato anche nell'accordo Stato-Regioni per la formazione, ovvero: Macchine agricole raccogli frutta**.**

- le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), finora classificate quali ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato. Anche in tale caso, se l'intendimento del legislatore fosse stato quello di rendere triennale la verifica periodica obbligatoria delle stesse avrebbe inserito la voce Piattaforme di Lavoro Elevabili senza associarla ad un determinato ambito di lavoro (quello di frutteto).

Peraltro, l'eventuale previsione di rendere triennale l'obbligo della verifica periodica (anziché biennale, nel caso dei carri raccogli frutta, e annuale, nel caso dei PLE) sarebbe stata in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto anche conto dei ricorrenti problemi legati alla sicurezza dell'utilizzo delle citate attrezzature con frequenti incidenti, talvolta mortali.

Al riguardo, corre l'obbligo di ricordare che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche - con la frequenza ivi indicata - proprio allo scopo di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Con la presente circolare, si ritiene utile anche rappresentare che per operazioni in frutteto, si intendono principalmente operazioni eseguite dalla piattaforma relative al frutteto, fino a un'altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri (nota: origine del riferimento Norma UNI EN 16952), quali ad esempio:

Potatura: taglio dei rami in altezza, permettendo di gestire l'albero con maggiore precisione e sicurezza.

Diradamento e Manutenzione: operazioni manuali su piante di varie altezze.

Raccolta: per talune operazioni di raccolta degli sfridi e della frutta in quanto permettono il posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma stessa. Intendendo con questo generalmente sistemi di carico, trasporto o gestione merci in cui i cassoni vengono posizionati o scaricati direttamente su una superficie operativa, come un carro agricolo, una piattaforma di carico, o una baia di magazzino.

Si ritiene, inoltre, che di piattaforme per operazioni in frutteto, se ne possano elencare diversi tipi, tra cui ad esempio:

Piattaforme Semoventi a Sviluppo Verticale: Sono le più comuni nei frutteti, dotate di un cestello o pedana estensibile che si alza verticalmente. Alcuni modelli consentono l'estensione laterale per raggiungere i rami più esterni.





Piattaforme su Trattore (Applicazioni agricole): Soluzioni montate direttamente sul sollevatore o sulla struttura del trattore, ideali per la manutenzione rapida o per la raccolta degli sfridi.








Piattaforme a Ragno (o articolate): Meno comuni per la raccolta standard, ma utili per potature speciali grazie alla capacità di superare ostacoli.



Tanto premesso e considerato, si ritiene che **per Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto** - soggette all'obbligo di verifica triennale - **debbano intendersi le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto** (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), **ad un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi**, **ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta di cui al punto 9 dell'allegato A al dm 4 marzo 1982.**

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

N36-26 - Pubblicata la sesta revisione della direttiva cancerogeni

Pubblicata la sesta revisione della direttiva cancerogeni che introduce nuovi obblighi e nuovi valori limite per determinate sostanze. Il recepimento, da parte degli Stati membri, avverrà entro il 20 novembre 2028

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema per informare che è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre, la Direttiva 2026/2450 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2028.

In attesa di fornire un approfondimento sul tema, si ritiene opportuno richiamare sin da subito l'attenzione delle imprese sui seguenti aspetti, rispetto ai quali è necessario avviare tempestive attività di sensibilizzazione:

- la direttiva prevede che i dispositivi di protezione individuale vengano regolati individualmente per adattarsi all'utilizzatore;
- sono stati inseriti, nell'allegato I, i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze o miscele che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- è previsto un nuovo valore limite per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene (valore limite pari a 0,00007 mg/m3 senza transitorio per il settore edile);
- sono previsti nuovi valori limite biologici obbligatori per il piombo e i suoi composti inorganici.

N37-26 - UNI/PdR 176:2025: i criteri per valutare la sostenibilità ambientale del calcestruzzo preconfezionato

La UNI/PdR 176:2025 introduce criteri per classificare la sostenibilità ambientale del calcestruzzo preconfezionato, mettendo in relazione impronta carbonica e prestazioni meccaniche. La prassi propone due metodi di valutazione e un riferimento utile per orientare la scelta dei materiali e integrare i requisiti ambientali nelle forniture

È stata pubblicata la UNI/PdR 176:2025 “Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato”, elaborata su iniziativa di ATECAP (Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato).

La prassi di riferimento definisce criteri per classificare il calcestruzzo preconfezionato in funzione della sua impronta carbonica e delle relative prestazioni meccaniche, con l’obiettivo di mettere a disposizione di progettisti e operatori della filiera informazioni utili alla valutazione e alla scelta dei materiali.

Il documento introduce due metodologie complementari. La prima, basata sulle classi di efficienza, mette in relazione le emissioni di gas a effetto serra, espresse in kg di CO equivalente per metro cubo, con la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo. La seconda, denominata metodo del calcestruzzo di riferimento, consente invece di quantificare la riduzione percentuale delle emissioni rispetto a valori convenzionali nazionali, differenziati in funzione della classe di resistenza.

La valutazione dell’impronta carbonica si basa sull’indicatore Global Warming Potential (GWP) e sull’approccio Life Cycle Assessment (LCA). Ai fini della classificazione vengono considerate le emissioni relative alle fasi A1-A3 del ciclo di vita, comprendenti l’approvvigionamento delle materie prime, il trasporto e la fabbricazione del prodotto. I dati ambientali sono documentati attraverso la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), elaborata secondo regole condivise e sottoposta a verifica indipendente.

Tra gli aspetti di maggiore interesse applicativo rientra la possibilità di integrare i criteri di classificazione ambientale nelle specifiche tecniche e nei capitolati. Alle caratteristiche tradizionalmente richieste per il calcestruzzo, quali classe di resistenza, classe di esposizione, consistenza e diametro massimo dell’aggregato, possono essere affiancati requisiti relativi alla classe di efficienza ambientale o alla riduzione del GWP rispetto al calcestruzzo di riferimento.

Per le imprese di costruzione, tali indicazioni possono rappresentare un supporto nelle attività di approvvigionamento e nella verifica della rispondenza delle forniture ai requisiti ambientali definiti in fase progettuale.

La prassi sottolinea, tuttavia, che la valutazione della sostenibilità del materiale deve essere sempre associata alle prestazioni richieste per il suo specifico impiego. La classificazione ambientale non sostituisce, infatti, i requisiti meccanici e di durabilità previsti dalle norme tecniche di riferimento, né costituisce da sola una valutazione dell’impatto ambientale complessivo dell’opera.

La UNI/PdR 176:2025, che si configura come documento di prassi condivisa e non come norma nazionale, si collega alla UNI 11104:2025, relativa alle specificazioni complementari per l’applicazione della UNI EN 206:2021.

Il documento contribuisce così a rendere più strutturata e confrontabile la comunicazione delle prestazioni ambientali del calcestruzzo preconfezionato, favorendo l’integrazione dei criteri di sostenibilità nelle scelte progettuali e nella selezione dei materiali per le opere di costruzione.

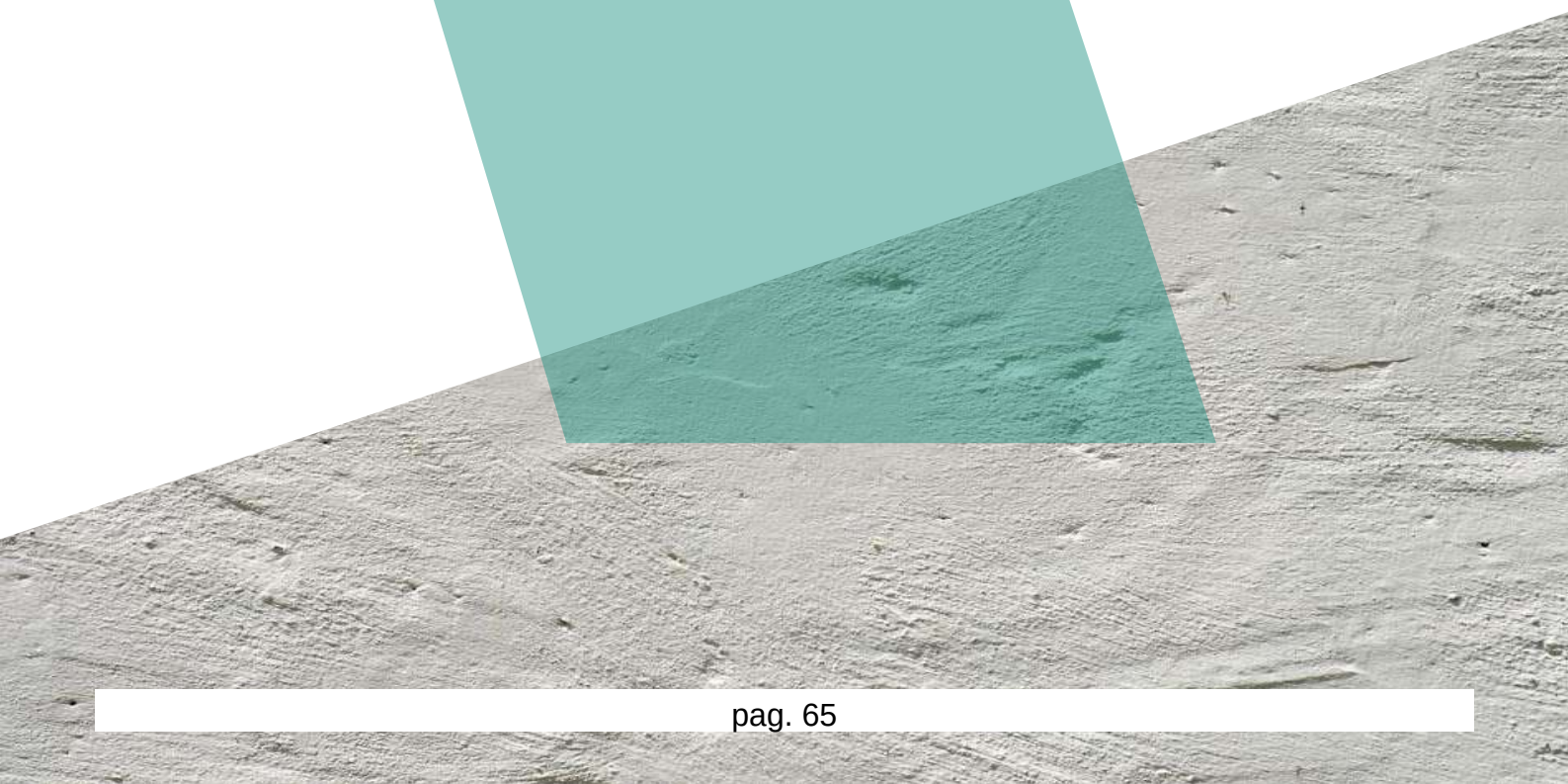
La lettura integrale della norma UNI/PdR 176:2025 è possibile collegandosi alla sezione

dedicata dell'UNI . Ricordiamo, però, che per la consultazione di tutte le norme pubblicate da UNI, comprese le PdR, è attiva la convenzione per la consultazione delle NORME UNI a soli 50 euro/anno per le imprese ANCE .

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Nota di approfondimento UNI/PdR 176:2025

Novembre 2026



UNI/PdR 176:2025: i criteri per valutare la sostenibilità ambientale del calcestruzzo preconfezionato

Il 24 luglio 2025 è stata pubblicata la UNI/PdR 176:2025 “Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato”, elaborata su iniziativa di ATECAP (Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato).
La prassi di riferimento definisce criteri per la classificazione del calcestruzzo preconfezionato in relazione alla sua impronta carbonica, mettendo in rapporto le emissioni di gas a effetto serra, associate alla produzione del materiale, con le sue prestazioni meccaniche.
L'obiettivo è fornire ai progettisti e agli operatori della filiera informazioni utili a valutare le caratteristiche ambientali del calcestruzzo, favorendo la scelta di prodotti rispondenti ai requisiti di progetto e, al tempo stesso, caratterizzati da un minore impatto sul clima.
A tale scopo, il documento sviluppa due metodologie di classificazione: il metodo delle classi di efficienza, che mette in relazione l'impronta carbonica con la resistenza meccanica del calcestruzzo, e il metodo del calcestruzzo di riferimento, che consente di esprimere la riduzione delle emissioni rispetto a valori convenzionali definiti a livello nazionale.
La UNI/PdR 176:2025 non costituisce una norma nazionale, ma un documento di prassi condivisa. I criteri proposti si collegano alla UNI 11104:2025 relativa alle specificazioni complementari per l'applicazione della UNI EN 206:2021 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità”.

Sostenibilità ambientale e prestazioni del calcestruzzo

La prassi parte dal presupposto che la riduzione dell'impatto ambientale del calcestruzzo non dipenda esclusivamente dalle caratteristiche della miscela, ma anche dalle scelte adottate nella progettazione e nella realizzazione delle opere.
Il documento individua diverse possibilità di intervento, tra cui l'utilizzo di cementi a ridotta impronta carbonica, l'impiego di materiali riciclati e di materie prime seconde, il ricorso a calcestruzzi ad alte prestazioni che consentano di contenere le quantità di materiale impiegato e l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate a migliorare la durabilità delle strutture. In questa prospettiva, la valutazione ambientale del calcestruzzo deve essere associata alle prestazioni richieste per il suo specifico impiego.
La scelta del materiale rimane pertanto subordinata al rispetto dei requisiti meccanici e di durabilità definiti in fase progettuale, con particolare riferimento alle classi di resistenza e di esposizione ambientale previste dalle già citate UNI EN 206 e UNI 11104. I criteri introdotti dalla prassi si affiancano quindi alle caratteristiche tecniche tradizionalmente utilizzate per specificare il calcestruzzo, senza sostituirle.

La valutazione dell'impronta carbonica: GWP, LCA ed EPD

L'indicatore utilizzato per caratterizzare le emissioni climalteranti del calcestruzzo è il Global Warming Potential (GWP), che esprime il potenziale contributo al riscaldamento globale associato alle emissioni di gas a effetto serra. Per il calcestruzzo, il valore viene espresso in chilogrammi di CO_2 equivalente per metro cubo di prodotto.
La determinazione dell'impatto ambientale si basa sull'approccio del Life Cycle Assessment (LCA), che consente di valutare gli effetti ambientali associati alle diverse fasi della vita di un prodotto, dall'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, fino alla sua dismissione.

Ai fini delle classificazioni previste dalla suddetta prassi di riferimento, viene considerato il valore di GWP totale riferito alle fasi A1-A3, individuate dalla UNI EN 15804:2021 “Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto”. Tali fasi comprendono l'approvvigionamento delle materie prime, il loro trasporto e la fabbricazione del prodotto, secondo l'approccio cosiddetto cradle-to-gate, ossia dalla culla al cancello dello stabilimento.
La classificazione non comprende pertanto le emissioni associate al trasporto del calcestruzzo fino al cantiere e alla sua messa in opera, corrispondenti alle fasi A4 e A5. La prassi evidenzia tuttavia l'opportunità di considerare anche tali contributi, laddove disponibili, nell'ambito della valutazione LCA dell'intera opera.
Lo strumento attraverso il quale vengono documentate le prestazioni ambientali del prodotto è la Environmental Product Declaration (EPD), elaborata secondo regole condivise e sottoposta a verifica indipendente.
L'EPD, disciplinata dalle UNI EN ISO 14025:2010 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure” e UNI EN 15804:2021 “Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto”, consente di comunicare in maniera strutturata gli impatti ambientali associati al prodotto, compreso il relativo valore di GWP.
È importante distinguere, quindi, la classificazione ambientale del singolo calcestruzzo dalla valutazione della sostenibilità complessiva dell'opera: quest'ultima richiede di considerare anche le quantità di materiale utilizzate, le soluzioni costruttive adottate e gli impatti associati alle ulteriori fasi del ciclo di vita.

Il metodo delle classi di efficienza

Il primo metodo proposto dalla UNI/PdR 176:2025 si basa sulla classificazione del calcestruzzo in funzione del valore di GWP e della relativa resistenza meccanica. Il documento individua innanzitutto una serie di classi di GWP, ciascuna contraddistinta da un valore massimo di emissioni per metro cubo di calcestruzzo.
Le classi sono articolate per intervalli di 50 kg CO_2eq/m³, a partire dalla GWP-50-IT, corrispondente a un valore non superiore a 50, fino alla GWP-500-IT. Per valori superiori a 500 è prevista la classe GWP-M-IT.
La classificazione in termini assoluti permette di identificare il livello di emissioni associato alla produzione del materiale, ma non tiene direttamente conto delle sue prestazioni meccaniche. Per introdurre anche questo aspetto, la prassi definisce un ulteriore indicatore, ottenuto rapportando il GWP alla resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) del calcestruzzo, espressa in MPa.
Il rapporto GWP/Rck rappresenta un parametro convenzionale di efficienza ambientale: a valori inferiori corrisponde una maggiore efficienza in termini di emissioni per unità di resistenza meccanica.
Su questa base vengono definite nove classi di efficienza, contraddistinte dalle sigle E03, E04, E05, E06, E08, E10, E12, E15 ed E20. Ciascuna classe individua un limite superiore del rapporto tra emissioni e resistenza. Ad esempio, per la classe E08 il rapporto deve risultare inferiore a 8 kg CO_2eq/(m³·MPa), mentre per la classe E10 deve essere inferiore a 10.
Il metodo consente quindi di affiancare alla quantità assoluta di emissioni un'informazione relativa alle prestazioni meccaniche del materiale. Occorre tuttavia considerare che tale indicatore non misura direttamente l'impatto ambientale dell'intera struttura: la possibilità di ridurre le quantità di calcestruzzo impiegate dipende infatti anche dalle caratteristiche dell'opera e dalle scelte progettuali.

Il metodo del calcestruzzo di riferimento

Il secondo metodo si fonda sul confronto tra il GWP del calcestruzzo considerato e quello di un calcestruzzo di riferimento, individuato a livello nazionale in funzione di determinate caratteristiche e prestazioni.
La metodologia, richiamata anche nell'appendice informativa della UNI 11104:2025, introduce valori convenzionali di riferimento denominati GWP.REF, differenziati in relazione alla classe di resistenza meccanica. Il confronto permette di determinare la riduzione percentuale delle emissioni del calcestruzzo rispetto a un prodotto di riferimento con prestazioni equivalenti.
A titolo esemplificativo, alcuni dei valori riportati nella prassi sono i seguenti:

Classe di resistenza	**GWP.REF (kg CO_2eq/m^3)**
C20/25	300
C25/30	330
C30/37	360
C35/45	410
C40/50	440

La riduzione percentuale si determina confrontando il GWP del calcestruzzo con il corrispondente GWP.REF. Sulla base del risultato, la prassi individua le classi di riduzione GWR, articolate in intervalli percentuali. La classe GWR10, ad esempio, identifica una riduzione compresa tra il 10% e il 20%, con limite superiore escluso; la classe GWR20 corrisponde a una riduzione dal 20% fino a meno del 30%. Le classi proseguono fino alla GWR90, relativa a riduzioni comprese tra il 90% e il 100%.
Il metodo consente di esprimere il miglioramento dell'impronta carbonica rispetto a un riferimento convenzionale comune, evitando confronti tra calcestruzzi appartenenti a classi di resistenza differenti.
I due metodi descritti dalla prassi forniscono informazioni distinte e complementari:

Indicatore	**Significato**
Classe GWP	Identifica il limite massimo delle emissioni per metro cubo di calcestruzzo
Classe di efficienza E	Esprime il rapporto tra il GWP e la resistenza caratteristica cubica a compressione
Classe di riduzione GWR	Indica la riduzione percentuale del GWP rispetto al calcestruzzo di riferimento della stessa classe di resistenza

L'applicazione dei criteri nei capitolati e la verifica delle prestazioni

Uno degli aspetti applicativi della UNI/PdR 176:2025 riguarda la possibilità di utilizzare le classificazioni ambientali nella definizione delle specifiche tecniche del calcestruzzo. Il documento propone infatti di affiancare alle informazioni normalmente riportate nelle voci di capitolato, quali classe di resistenza, classe di esposizione, consistenza e diametro massimo dell'aggregato, anche la classe di efficienza ambientale oppure la classe di riduzione del GWP rispetto al calcestruzzo di riferimento.

La prassi riporta alcuni esempi di formulazione delle prescrizioni, riferiti a calcestruzzi destinati a strutture di fondazione e di elevazione, nei quali i requisiti ambientali vengono indicati unitamente alle caratteristiche tecniche del materiale.

Per le imprese di costruzione, l'introduzione di tali informazioni nelle specifiche progettuali assume rilievo nelle attività di approvvigionamento e nella verifica della rispondenza delle forniture ai requisiti richiesti.

Resta comunque necessario garantire la conformità del calcestruzzo alle prestazioni meccaniche e ai requisiti di durabilità previsti per l'opera. La classificazione ambientale costituisce un elemento aggiuntivo di caratterizzazione del prodotto e non sostituisce le verifiche relative alle sue prestazioni tecniche.

Per entrambi i metodi di classificazione, la verifica della rispondenza del calcestruzzo ai requisiti ambientali richiesti avviene attraverso la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che documenta gli impatti ambientali associati al prodotto. Il documento richiama anche la possibilità di utilizzare strumenti informatici di calcolo, denominati EPD Tool, che consentono ai produttori di valutare gli impatti ambientali di differenti formulazioni del calcestruzzo. I risultati ottenuti attraverso tali strumenti non sostituiscono tuttavia una EPD sottoposta a verifica indipendente.

La UNI/PdR 176:2025 mette dunque a disposizione criteri per descrivere e confrontare il profilo ambientale del calcestruzzo preconfezionato, consentendo di integrare le informazioni sulle emissioni climalteranti con quelle relative alle prestazioni del materiale.

Il possibile utilizzo di questi criteri nelle prescrizioni di capitolato e nella selezione delle forniture si inserisce nell'obiettivo più ampio di rendere disponibili dati ambientali verificabili a supporto delle scelte progettuali e della valutazione del ciclo di vita delle opere.